Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — Roma — Sabato, 20 marzo 1926 — Numero 66

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *« Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: (*). — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana, R. Majolo e Figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana. Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A. Signorelli.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Scönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana,* Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *NB.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

CASA REALE

AVVISO DI CORTE.

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi, alle ore 10.45, in udienza solenne, Sua Eccellenza Sadek Henein Pascià, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Egitto, nonchè quelle che pongono fine alla missione del suo predecessore.

Roma, addì 20 marzo 1926.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 732.

REGIO DECRETO 4 marzo 1926, n. 433.

Fissazione della data di estrazione della lotteria nazionale a favore dell'Unione italiana dei ciechi, in Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 27 dicembre 1925, n. 2346, col quale, in esecuzione della legge 18 giugno 1925, n. 1224, fu concessa con esenzione da ogni tassa e diritto erariale e per l'ammontare di 5 milioni di biglietti (L. 10,000,000) una lotteria nazionale a favore della Unione italiana dei ciechi, con sede in Firenze, e ne fu fissata la data di estrazione per il giorno 15 maggio 1927;

Vista la domanda con la quale l'Ente anzidetto, per apprezzabili considerazioni di opportunità e di convenienza, inerenti alla materiale esecuzione del piano-regolamento dell'operazione, approvato col citato Nostro decreto, e intese ad assicurare il miglior esito della lotteria, ha chiesto il rinvio della data di estrazione dal 15 al 19 maggio 1927;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La data di estrazione della lotteria nazionale concessa con Nostro decreto del 27 dicembre 1925, n. 2346, alla Unione italiana dei ciechi, con sede in Firenze, viene stabilita per il giorno 19 maggio 1927, ferme restando tutte le altre condizioni e modalità di cui al decreto medesimo ed all'annesso piano-regolamento dell'operazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 137. — COOP

Numero di pubblicazione 733.

REGIO DECRETO 4 marzo 1926, n. 437.

Estensione alla città e al territorio di Fiume del regolamento per la formazione e tenuta dei registri comunali di popolazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla città ed al territorio di Fiume annessi al Regno con R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, sono estese le disposizioni contenute nel regolamento per la formazione e tenuta dei registri comunali di popolazione approvato con R. decreto 21 settembre 1901, n. 445, con le successive modificazioni approvate con R. decreto 14 maggio 1925, n. 831.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 140. — COOP

Numero di pubblicazione 734.

REGIO DECRETO 14 febbraio 1926, n. 436.

Ordinamento della Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 giugno 1921, n. 1123, che approva l'ordinamento della Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra e sue successive modificazioni;

Sentito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere in massima favorevole;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 2 paragrafo 1 dell'ordinamento della Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra, allegato al R. decreto 30 giugno 1921, n. 1123, è abrogato e sostituito dal seguente:

« La Commissione permanente è costituita come segue:

1° un ufficiale ammiraglio, presidente;

2° un capitano di vascello, vice presidente;

3° due capitani di fregata (o di corvetta) col titolo di capi reparto, uno per il materiale di artiglieria, l'altro per il materiale subacqueo ed elettrico;

4° due capitani di corvetta (o tenenti di vascello), in sott'ordine al capo reparto *A*;

5° un capitano di corvetta (o tenente di vascello), in sott'ordine al capo reparto *T*;

6° un maggiore del Genio navale col titolo di capo reparto costruzioni navali;

7° un tenente di vascello, segretario e bibliotecario.

Tutti i su indicati ufficiali sono membri ordinari della Commissione. Le attribuzioni degli uffici della Commissione sono definiti dal regolamento, di cui al successivo art. 12 ».

Il presente decreto avrà effetto dal 1° marzo 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 141. — COOP

Numero di pubblicazione 735.

REGIO DECRETO 4 marzo 1926, n. 440.

Istituzione del Comitato permanente per le migrazioni interne.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2299;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, di concerto con i Ministri per i lavori pubblici, per le finanze, per l'economia nazionale, per l'interno e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per i fini di cui alla legge 24 dicembre 1925, n. 2299, è istituito alle dipendenze del Capo del Governo, presso il Ministero per i lavori pubblici, un Comitato permanente per le migrazioni interne, composto del Commissario generale dell'emigrazione, del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del direttore generale delle opere idrauliche e delle bonifiche, dell'ispettore generale per le ferrovie secondarie, tramvie e automobili, del direttore generale dell'agricoltura, del direttore generale del lavoro, del direttore generale del credito, del direttore generale dell'Amministrazione civile, del direttore generale della Sanità pubblica, del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, del direttore generale delle Ferrovie dello Stato, del direttore generale della Marina mercantile, del presidente della Confederazione delle Corporazioni fasciste, del presidente della Confederazione generale fascista dell'industria, del presidente della Federazione italiana sindacati agricoli fascisti, del presidente della Federazione italiana delle bonifiche, del direttore generale dell'Opera nazionale dei combattenti, del direttore generale della Cassa nazionale delle assicurazioni sociali.

La segreteria del Comitato sarà nominata con decreto del Capo del Governo su proposta dei Ministri per i lavori pubblici e per l'economia nazionale.

Art. 2.

Il Comitato permanente per le migrazioni interne ha per iscopo di studiare e di proporre i provvedimenti necessari per agevolare il flusso migratorio dalle Provincie del Regno, con popolazione sovrabbondante, verso le Provincie meno abitate del Mezzogiorno e delle Isole suscettibili di una più alta produzione industriale e terriera.

Art. 3.

Le riunioni del Comitato per le migrazioni interne, sono presiedute dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

Art. 4.

Il Comitato potrà giovarsi, per i suoi lavori, degli uffici del Commissariato generale per l'emigrazione o da esso dipendenti, degli uffici centrali e locali dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'economia nazionale, dell'interno, delle comunicazioni, delle Amministrazioni delle provincie e dei comuni e delle istituzioni per la tutela e per l'assistenza sociale dei lavoratori.

Art. 5.

Alle spese necessarie per il funzionamento del Comitato permanente per le migrazioni interne si provvederà, annualmente, coi fondi stanziati sulla parte ordinaria dello stato di previsione del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI — BELLUZZO — FEDERZONI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 144. — COOP.

Numero di pubblicazione 736.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 febbraio 1926, n. 439.

Assegnazione straordinaria al bilancio della Somalia per il riscatto di opere di pubblica utilità.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, comma 2°, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per il riscatto di opere di pubblica utilità eseguite da Società private in Somalia è autorizzata l'assegnazione straordinaria al bilancio della Colonia, della somma di L. 3,000,000, ripartita in tre annualità uguali, dall'esercizio 1925-26 all'esercizio 1927-28.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1926.
Atti del Governo, registro 246, foglio 143. — COOP.

Numero di pubblicazione 737.

REGIO DECRETO 21 febbraio 1926, n. 420.

Approvazione del nuovo statuto della fondazione « Premio Mantellini », presso la Regia accademia dei Lincei.

N. 420. R. decreto 21 febbraio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della fondazione « Premio Mantellini » presso la Regia accademia dei Lincei.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1926.

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1926.

Impiego del glucosio denaturato nelle industrie della concia delle pelli, della tintoria, della seta artificiale e della carta.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 42;
Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette;

Determina:

Art. 1.

Le industrie della concia delle pelli, della tintoria, della seta artificiale e della carta, sono ammesse a godere delle agevolezze consentite al glucosio denaturato.

Art. 2.

L'adulterazione del glucosio impiegato in una delle industrie di cui sopra sarà effettuata indifferentemente con uno dei seguenti denaturanti:

1°	solfato di magnesio cristallizzato	Kg.	10
	olio di pesce scuro	»	1
2°	solfato di magnesio cristallizzato	»	5
	solfato di sodio cristallizzato	»	5
3°	solfato di magnesio cristallizzato	»	7
	solfato di zinco cristallizzato	»	3
4°	solfato di magnesio cristallizzato	»	5
	solfato di alluminio cristallizzato	»	5

per ogni quintale di glucosio.

Ciascuno dei quattro denaturanti suindicati dovrà integrarsi coll'aggiunta di gr. 0,1 di violetto genziana B. R. (bleu-rosso).

Art. 3.

L'aggiunta delle sostanze denaturanti dovrà effettuarsi durante la concentrazione del glucosio prima però che questa sia ultimata, in modo di permettere la loro completa soluzione, e dovrà praticarsi in guisa che nel glucosio, posto in commercio, le quantità degli ingredienti secondo una delle quattro formule di cui all'art. 2 abbiano a trovarsi nelle proporzioni ivi rispettivamente indicate.

Art. 4.

Gli uffici preposti al servizio di vigilanza saltuaria negli stabilimenti dovranno di tanto in tanto prelevare un campione del glucosio denaturato ed inviarlo per l'analisi al competente Laboratorio chimico compartimentale delle dogane ed imposte indirette, allo scopo di accertarsi che il prodotto mantenga inalterata la proporzione degli ingredienti di cui sopra.

Art. 5.

E' in facoltà dell'Amministrazione, ove lo reputi opportuno, di prescrivere la vigilanza permanente negli stabilimenti che impiegano glucosio denaturato per gli usi anzidetti, nonchè di revocare la concessione qualora in pratica abbiano a riscontrarsi inconvenienti od abusi.

Roma, addì 12 marzo 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicazione.

In data 19 marzo 1926, da S. E. il Ministro per i lavori pubblici è stato trasmesso a S. E. il Presidente della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla convalidazione del R. decreto-legge 10 marzo 1926, n. 286, concernente provvedimenti per la costruzione di case popolari.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Cambio dei biglietti del Banco di Sicilia.

Si previene il pubblico che la Società bancaria marchigiana di Ancona, a mezzo dei propri stabilimenti, per interceduti accordi a norma dell'art. 9 del testo unico di leggi sugli istituti di emissione approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, eserciterà la rappresentanza del Banco di Sicilia nella provincia di Pesaro-Urbino, e per l'effetto procederà al baratto dei biglietti emessi dall'Istituto rappresentato nei modi determinati dall'articolo 8 del detto testo unico.

Inoltre opererà il pagamento dei titoli all'ordine pagabili a vista (vaglia cambiari, assegni bancari, fedi di credito, ecc.) che il Banco di Sicilia ha facoltà di emettere in forza del sopra ricordato testo unico di leggi.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 62

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 18 marzo 1926

	Media		Media
Parigi	89 53	Belgio	101 55
Londra	120 931	Olanda	9 98
Svizzera	479 55	Pesos oro (argentino)	22 [illegible]5
Spagna	351 12	Pesos carta (argent.)	9 91
Berlino	5 949	New-York	24 892
Vienna (Shilling)	3 52	Belgrado	44 —
Praga	73 85	Budapest (Pengkos)	—
Romania	10 60	Russia (cervor.etz)	128 062
Dollaro canadese	24 822	Oro	480 30

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	71 80
	3.50 % » (1902)	65 50
	3.00 % lordo	46 —
	5.00 % netto	94 —
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	70 90

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

CASSE DI RISPARMIO POSTALI E BUONI POSTALI FRUTTIFERI

Resoconto sommario *delle operazioni eseguite a tutto il mese di ottobre 1925*

OPERAZIONI ORDINARIE.

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati o duplicati	Ultimati estinti, smarriti, prescritti e annullati	In corso	Depositi	Rimborsi
Mese di ottobre	—	41,322	37,849	3,473	194,338	228,389
Mesi precedenti	—	460,430	288,729	171,701	2,119,320	2,091,031
Somme totali dell'anno in corso	—	501,752	326,578	175,174	2,313,658	2,319,420
Anni 1876-1924	10,875	27,210,451	19,939,082	7,271,369	123,804,621	96,338,638
Somme complessive	10,875	27,712,203	20,265,660	7,446,543	126,118,279	98,658,058

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di ottobre	214,011,982.13	—	214,011,982.13	307,002,562.41	
Mesi precedenti	2,725,388,716.74	—	2,725,388,716.74	2,573,184,487.59	59,213,648.87
Somme totali dell'anno in corso	2,939,400,698.87	—	2,939,400,698.87	2,880,187,050 —	
Anni 1876-1924	37,485,367,147.91	2,164,052,218.57	39,649,419,366.48	29,843,748,216.91	9,805,671,149.57
Somme complessive	40,424,767,846.78	2,164,052,218.57	42,588,820,065.35	32,723,935,266.91	9,864,884,798.44

LIBRETTI AL PORTATORE.

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati e duplicati	Ultimati estinti, smarriti, prescritti e annullati	In corso	Depositi	Rimborsi
Mese di ottobre	—	536	105	431	2,658	2,891
Mesi precedenti	—	5,334	1,214	4,120	25,753	25,390
Somme totali dell'anno in corso	—	5,870	1,319	4,551	28,411	28,281
Anni 1915-1924	402	63,488	25,473	38,015	230,562	208,244
Somme complessive	402	69,358	26,792	42,566	258,973	236,525

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di ottobre	2,226,347.85	—	2,226,347.85	2,773,076.24	
Mesi precedenti	22,341,716.66	—	22,341,716.66	23,075,092.36	
Somme totali dell'anno in corso	24,568,064.51	—	24,568,064.51	25,848,168.60	31,156,235.70
Anni 1915-1924	159,485,801.91	3,341,176.69	162,826,978.60	130,390,638.81	
Somme complessive	184,053,866.42	3,341,176.69	187,395,043.11	156,238,807.41	

BUONI POSTALI FRUTTIFERI.

Buoni in Lire Italiane.

	QUANTITÀ DEI BUONI								MOVIMENTO DEI CAPITALI		
	Emessi				Pagati						
	da lire 100	da lire 500	da lire 1000	da lire 5000	da lire 100	da lire 500	da lire 1000	da lire 5000	Importo dei buoni emessi	Importo dei buoni pagati	Importo dei buoni rimasti a pagare
Mese di ottobre	18,296	14,060	33,712	4,562	6,154	5,482	12,808	288	65,381,600 —	17,603,400 —	47,778,200 —
Mesi precedenti	102,244	107,438	281,721	4,792	14,720	13,461	28,538	141	369,624,400 —	37,445,500 —	332,178,900 —
Somme totali dell'anno in corso	120,540	121,498	315,433	9,354	20,874	18,943	41,346	429	435,006,000 —	55,048,900 —	379,957,100 —

	CONTO DEGLI INTERESSI			Rimanenza totale per capitale ed interessi
	Interessi maturati su buoni pagati	Interessi pagati	Interessi rimasti a pagare	
Mese di ottobre	101,461 —	101,461 —	—	47,778,200 —
Mesi precedenti	124,821.20	124,821.20	—	332,178,900 —
Somme totali dell'anno in corso	226,282.20	226,282.20	—	379,957,100 —

Buoni in Lire Sterline (taglio fisso da 5 sterline).

	Quantità dei buoni		MOVIMENTO DEL CAPITALE			CONTO DEGLI INTERESSI			Rimanenza totale per capitale ed interessi
	Emessi	Pagati	Importo dei buoni emessi	Importo dei buoni pagati	Importo dei buoni rimasti a pagare	Interessi maturati su buoni pagati	Interessi pagati	Interessi rimasti a pagare	
Mese di ottobre	458	—	2,290 —	—	2,290 —	—	—	—	2,290 —
Mesi precedenti	97	—	485 —	—	485 —	—	—	—	485 —
Somme totali dell'anno in corso	555	—	2,775 —	—	2,775 —	—	—	—	2,775 —

Buoni in Dollari (taglio fisso di 100 dollari).

	Quantità dei buoni		MOVIMENTO DEL CAPITALE			CONTO DEGLI INTERESSI			Rimanenza totale per capitale ed interessi
	Emessi	Pagati	Importo dei buoni emessi	Importo dei buoni pagati	Importo dei buoni rimasti a pagare	Interessi maturati su buoni pagati	Interessi pagati	Interessi rimasti a pagare	
Mese di ottobre	326	7	32,600 —	700 —	31,900 —	—	—	—	31,900 —
Mesi precedenti	67	—	6,700 —	—	6,700 —	—	—	—	6,700 —
Somme totali dell'anno in corso	393	7	39,300 —	700 —	38,600 —	—	—	—	38,600 —

OPERAZIONI INFRUTTIFERE

	Movimento dei libretti			Depositi		Rimborsi		Rimanenzo
	Emessi	Ultimati	In corso	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mese di ottobre	2,352	1,582	770	2,780	7,089,261.27	2,763	6,458,849.44	630,411.83
Mesi precedenti	18,098	13,288	4,810	25,139	53,804,941.08	24,910	46 984,858.77	6,820,082.31
Somme totali dell'anno in corso	20,450	14,870	5,580	27,919	60,894,202.35	27,673	53,443,708.21	7,450,494.14
Anni 1883-1924	400,460	264,417	136,043	1,721,153	1,205,202,746.16	2,459,632	1,131,730,636.34	73,472,109.82
Somme complessive .	420,910	279,287	141,623	1.749,072	1,266,096,948.51	2,487,305	1,185,174,344.55	80,922,603.96

ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (1).

	Movimento dei libretti			Depositi		Rimborsi		Rimanenzo
	Emessi	Ultimati	In corso	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mese di ottobre	3,627	8,325		3,849	31,330,234.87	8,430	36,032,213.23	
Mesi precedenti	44,930	46,589		65,475	685,876,575.77	65,437	426,656,447.63	254,518,149.78
Somme totali dell'anno in corso	48,557	54,914	506,986	69,324	717,206,810.64	73,867	462,688,660.86	
Anni 1890-1924	1,649,361	1,136,018		2,052,207	5,910,976,032.69	626,004	2,141,223,902.50	3,334,222,658.99
Somme complessive .	1,697,918	1,190,932		2,121,531	6,628,182,843.33	699,871	2,603,912,563.36	3,588,740,808.77

(1) Le cifre del presente specchietto sono già comprese in quelle delle operazioni ordinarie.

LIBRETTI DI VECCHIO TIPO
tolti di corso dopo la legge 24 dicembre 1908, n. 719, per la riforma contabile.

	Quantità
Mese di ottobre	91
Mesi precedenti	1,420
Somma dell'anno in corso . . .	1,511
Anni 1900-1924	4,707,233
Somma complessiva . . .	4,708,744

Rimasti in corso N. 163,769

SOMME
cadute in prescrizione.

	Importo
Mese di ottobre	—
Mesi precedenti	—
Somma dell'anno in corso . . .	—
Anni 1905-1924	7,753,668.51
Somma complessiva . . .	7,753,668.51

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Presentazione di documenti per il concorso a 71 posti di ufficiale in servizio attivo permanente nel Regio corpo del Genio aeronautico.

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Commissariale 1° agosto 1923;

Vista la decisione 19 gennaio-26 febbraio 1926 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale;

Ritenuto che con la suddetta decisione sono state annullate tutte le operazioni compiute dalla Commissione giudicatrice del concorso a 71 posti di ufficiale in servizio attivo permanente nel Regio corpo del Genio aeronautico, bandito col cennato decreto Commissariale 1° agosto 1923, e conseguentemente tutte le nomine ai vari gradi in detto corpo;

Decreta:

Non oltre il 30 aprile 1926 gli interessati che parteciparono al concorso di cui al suddetto decreto Commissariale 1° agosto 1923 che qui s'intende come riportato e trascritto, dovranno far pervenire al Ministero dell'aeronautica — Direzione generale del personale militare e delle scuole — i documenti richiesti per partecipare al concorso medesimo; quali furono a suo tempo presentati, con espressa diffida che il difetto od il ritardo dell'invio dei documenti medesimi, entro la data come sopra stabilita, saranno considerati come rinunzia da parte degli interessati stessi alla partecipazione al concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 marzo 1926.

p. *Il Ministro*: A. BONZANI.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a 25 posti di reggente di Regi uffici consolari all'estero.

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

Considerata la convenienza di affidare la reggenza dei Regi uffici consolari all'estero attualmente privi di titolare ad elementi idonei in attesa del reclutamento di nuovi elementi col regolare concorso per esame;

Determina:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli a 25 posti di reggente di Regi uffici consolari all'estero.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso coloro che, essendo stati in reparti combattenti, siano forniti di una laurea universitaria o di titolo equipollente, abbiano sempre tenuto condotta regolare civile, morale e politica e siano di costituzione sana e adatta a sopportare qualunque clima. I concorrenti non dovranno avere età inferiore ai 28 anni.

Eccezionalmente il Capo del Governo potrà autorizzare l'ammissione al concorso di candidati anche se non forniti del prescritto titolo di studio.

Art. 3.

L'esito del concorso e la conseguente decisione del Ministro per gli affari esteri sono insindacabili.

Art. 4.

I vincitori del concorso saranno nominati reggenti degli uffici consolari; dopo un lodevole periodo di esperimento, la cui durata sarà, caso per caso, stabilita dal Ministero degli affari esteri, e in ogni modo non inferiore a sei mesi, potranno loro essere conferite le patenti onorarie, senza venire nominati in ruolo.

Il loro trattamento economico non potrà essere maggiore della somma stanziata in bilancio per i rispettivi posti.

Art. 5.

Il tempo utile per la presentazione delle domande, che devono essere redatte su carta da bollo da L. 3, è fissato a due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 6.

Le domande di ammissione dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1° attestato di cittadinanza italiana;

2° estratto dell'atto di nascita;

3° stato del servizio militare;

4° certificato, rilasciato da medici militari, il quale comprovi che l'aspirante è di sana costituzione che gli permetta di risiedere in paese di qualsiasi clima;

5° attestato di avere sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica;

6° fedina penale;

7° titoli di studio;

8° ricevuta comprovante l'effettuato versamento presso un ufficio del registro della tassa di concorso di L. 50 giusta il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173;

9° ogni altro titolo o documento che l'aspirante ritenga opportuno presentare.

I documenti di cui ai nn. 1, 4, 5 e 6 devono essere di data non anteriore di 3 mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà costituita come segue:

Presidente:

Grandi S. E. on. avv. Dino, deputato al Parlamento, Sottosegretario di Stato agli esteri;

Membri:

Naselli S. E. conte e nobile di Savona Gerolamo, Ministro plenipotenziario di 1ª classe;

Beverini comm. Giovanni Battista, console generale di 1ª classe;

Bastianini on. dott. Giuseppe, deputato al Parlamento;

Forges Davanzati comm. dott. Roberto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 febbraio 1926.

MUSSOLINI.

Concorso ad 8 posti di consigliere di legazione.

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2803;

Visto il R. decreto 24 gennaio 1924, n. 101;

Determina:

Art. 1.

E' aperto un concorso per meriti e per esame a otto posti di consigliere di legazione tra i primi segretari di legazione aventi due anni di grado e dieci di servizio.

Art. 2.

L'ammissione al concorso dei primi segretari aventi i requisiti prescritti sarà fatta d'ufficio dal Ministero a meno di rinuncia dell'interessato.

Art. 3.

Il giudizio della Commissione giudicatrice sarà pronunciato in base:

a) al servizio prestato dal funzionario ed alle sue attitudini agli uffici direttivi;

b) ai titoli anche di guerra, lavori di ufficio e documenti che il candidato crede di presentare o indicare entro il termine fissatogli dalla Amministrazione con speciale comunicazione;

c) al tema che verrà assegnato al candidato e da lui svolto secondo le disposizioni del R. decreto 24 gennaio 1924, n. 101, nel termine che sarà fissato dalla Amministrazione, salvo il disposto del R. decreto 10 giugno 1923, n. 1351.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice è costituita, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2083, sopra citato, dalla Commissione di avanzamento per la carriera diplomatica cui saranno aggregati il gr. uff. Ernesto D'Agostino, presidente di sezione del Consiglio di Stato e il prof. Giuseppe Chiovenda, ordinario alla Regia università di Roma.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 febbraio 1926.

MUSSOLINI.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.